



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

VISTA la delibera del 3 novembre 2021, n. 58/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), con la quale il CIPESS ha approvato il Piano di Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero del turismo, avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 13 gennaio 2022, n. 703, con il quale sono stati individuati l'Autorità Responsabile e l'Organismo di Certificazione del Piano di Sviluppo e Coesione, rispettivamente, nell'Ufficio III "Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo" della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica e nell'Ufficio II del Segretariato generale del Ministero del Turismo;

VISTO l'"Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.", Prot. n. 0009049/22 del 18/07/2022;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 comma 1 dell'"Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.", Prot. n. 0009049/22 del 18/07/2022, che individua la Dott.ssa Martina Rosato (Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione) quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che, in risposta all'Avviso pubblico diretto ai destinatari di cui all'art. 1 comma 1 del medesimo Avviso, sono pervenuti 326 progetti presentati sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero del Turismo;

VISTI gli atti della procedura di selezione regolata dal suindicato Avviso ed in particolare il decreto della scrivente Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione prot. n. 19490 del 23/12/2022 - adottato sulla base delle risultanze delle operazioni di verifica e valutazione condotte dagli organi a ciò preposti - con il quale sono stati approvati l'elenco dei progetti finanziabili, l'elenco dei progetti non finanziabili per saturazione delle risorse, l'elenco degli interventi non finanziabili per mancato raggiungimento della soglia minima ed infine l'elenco dei progetti esclusi dalla procedura per ragioni attinenti a carenze formali rilevate nella documentazione presentata in fase di partecipazione;

CONSIDERATO che nel corso di successive verifiche condotte, per massima garanzia, dalla scrivente RUP ed Autorità Responsabile del PSC - anche alla luce di ricorso al Giudice Amministrativo *medio tempore* notificato da parte di soggetto proponente escluso dalla procedura - verifiche funzionali agli adempimenti ed ai provvedimenti successivi, sono emersi alcuni elementi di parziale incoerenza fra gli esiti di alcune singole istruttorie di ammissibilità espletate e le disposizioni dell'Avviso e/o i principi di ordine generale comunque applicabili alle procedure della specie di quella in esame;

CONSIDERATO che, più precisamente:

- alcune richieste di soccorso istruttorio (rimaste senza riscontro) sono state inoltrate a mezzo del sistema telematico dedicato o a mezzo mail ordinaria, seppure tali modalità di comunicazione - che non risultano anticipate nell'Avviso, né accettate dai proponenti - non appaiano idonee a fornire adeguata certezza della effettiva ricezione o conoscenza delle medesime da parte dei destinatari;
- risultano essere stati esclusi tutti gli interventi la cui domanda presentava carenze documentali con riferimento ad elementi richiesti con la formula "a pena di esclusione" nell'Avviso in oggetto, senza approfondimenti specifici, in particolare con riferimento alla possibilità o meno di attivare anche per questi il procedimento di soccorso istruttorio espressamente previsto nell'Avviso;

CONSIDERATO che, relativamente alla prima fattispecie, la soluzione seguita, a ben vedere, non appare rispondere ai principi in materia di soccorso istruttorio, i quali evidentemente presuppongono sufficiente certezza delle comunicazioni relative, a tutela prima di tutto della posizione dei soggetti destinatari del soccorso stesso;

CONSIDERATO che, a riguardo, sono successivamente pervenuti anche diversi ricorsi al Giudice Amministrativo, nei quali, sulla base anche di adeguati supporti giurisprudenziali, è appunto contestata la validità dei sistemi di comunicazione (diversi dalla PEC) utilizzati dall'Amministrazione per l'attivazione del soccorso istruttorio;

CONSIDERATO per altro verso, relativamente alla seconda fattispecie (mancata attivazione di soccorso istruttorio), che l'art. 10, comma 8, dell'Avviso riporta quanto segue: *"Le domande di finanziamento non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso, saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"*;

CONSIDERATO che tale previsione riprende testualmente la disposizione posta all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli appalti pubblici (fatta eccezione solamente per un inciso di natura esemplificativa presente in quest'ultima disposizione e non anche riprodotto nell'Avviso di questa Amministrazione);

CONSIDERATO in ogni caso che la disposizione del Codice degli appalti richiamata può ragionevolmente intendersi come paradigmatica dei principi applicabili in materia di soccorso istruttorio nell'ambito di procedure strutturate secondo le forme dell'evidenza pubblicata, data se non altro la centralità, nell'ambito di queste, delle procedure di appalto pubblico;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione del Codice, l'ANAC, in conformità con la giurisprudenza di settore, ha ricostruito tali principi delineando un potere-dovere di soccorso istruttorio dal contenuto estremamente ampio, almeno per quanto concerne le carenze di natura formale o documentale in senso stretto (v.si, per tutti, il Disciplinare tipo ANAC n. 1/2022, art. 13), ferma naturalmente rimanendo la necessità di escludere le candidature in assenza dei requisiti sostanziali richiesti o le candidature presentino carenze di ordine progettuale o altri elementi di inaccettabilità sostanziale;

CONSIDERATO che alla disposizione del soccorso istruttorio evidentemente non osta la previsione "a pena di esclusione", dovendo tale sanzione comminarsi, quando attivabile il soccorso

istruttorio, solamente in caso di infruttuoso esperimento di quest'ultimo, venendo altrimenti meno la stessa funzione dell'istituto;

CONSIDERATO che la soluzione in alcuni casi in concreto adottata nel procedimento di cui trattasi non appare coerente con le previsioni ed i principi su richiamati;

CONSIDERATO quindi necessario, per tutte le ragioni sopra richiamate, provvedere in ordine alla riapertura, in via di autotutela, delle posizioni istruttorie per le quali risulti essere stata disposta l'esclusione dalla procedura senza attivazione di soccorso istruttorio, in presenza di carenze documentabili invece sanabili attraverso quest'ultimo, sulla base della previsione di cui all'art. 10, comma 8, dell'Avviso, letta anche alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali di riferimento;

RITENUTO quindi di dover procedere al riesame delle proposte escluse in virtù delle circostanze sopra dette (mancato riscontro a soccorso istruttorio attivato tramite mezzo inidoneo e mancata attivazione di soccorso istruttorio per carenze documentali invece tipologicamente sanabili);

CONSIDERATO che, nelle more della formalizzazione del presente provvedimento, lo scrivente RUP, per tutte i motivi sopra detti ed in ragione dell'obiettiva urgenza di procedere, ha anticipato ai soggetti direttamente interessati, con separate note, la riapertura, in via di autotutela, delle rispettive posizioni, inoltrando o reiterando - a titolo di soccorso istruttorio - le richieste di integrazione documentale del caso, da riscontrarsi entro termine perentorio;

Tutto ciò premesso,

si dispone

in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990, quanto segue:

1. lo scrivente Ufficio provvederà a riesaminare le posizioni istruttorie relative alle domande pervenute a valere sull'Avviso in oggetto - già escluse dalla procedura sulla base del decreto di approvazione degli esiti della procedura individuato in premessa - per le quali ricorrono le circostanze specifiche individuate in premessa, ovvero: mancato riscontro a soccorso istruttorio attivato tramite mezzo inidoneo, o, altrimenti, mancata attivazione di soccorso istruttorio relativo a carenze documentali invece tipologicamente sanabili;
2. all'esito di tale riesame e dei rispettivi procedimenti di soccorso istruttorio attivati verranno adottate le necessarie decisioni in ordine all'ammissibilità delle relative domande, anche a modifica, quindi, occorrendo, del su menzionato decreto di approvazione degli esiti della procedura;
3. per quanto possa occorrere, le note di richiesta di integrazione documentale inoltrate, a titolo di soccorso istruttorio, dalla scrivente RUP / Autorità Responsabile ai soggetti proponenti interessati, in coerenza e conformità con la decisione di riesame assunta con il presente atto, s'intendono sotto tutti i profili convalidate, confermate e/o ratificate con il presente atto medesimo e degli effetti delle note dette si terrà conto per la conclusione delle istruttorie relative;
4. del presente atto, ancorchè, per sua natura, privo di effetti definitivi, sarà data notizia sulle pertinenti pagine del sito del ministero del Turismo.

L'Autorità Responsabile del PSC (e RUP)

Martina Rosato

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)